

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 129 del 23 OTT. 2014

OGGETTO: Approvazione schema comodato d'uso di beni confiscati alla mafia in favore della costituita Cooperativa Sociale Onlus Rita Atria-Libera Terra giusto Protocollo d'Intesa del 22.05.2012.

L'anno duemilaquattordici il giorno 23/10/14 del mese di OTTOBRE in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		pres.	ass.
ERRANTE Felice Junior	- Sindaco	x	
CALCARA Paolo	- Assessore	x	
LOMBARDO Francesco	- Assessore		x
CASTELLANO Maria Rosa	- Assessore		x
CAMPAGNA Marco	- Assessore	x	
RIZZO Giuseppe	- Assessore	x	
CENTONZE Antonino	- Assessore		x

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria; rimb

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PREMESSO che in conformità alle prescrizioni del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. e del decreto di destinazione che prevedono l'impiego per scopi sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e per l'alto valore simbolico che rappresenta nell'area in esame il pieno utilizzo dei suddetti beni, la Prefettura di Trapani si è resa promotrice del Protocollo d'Intesa Libera Terra Trapani;

CHE l'Amministrazione Comunale di Castelvetro ha, quindi, condiviso con la Prefettura di Trapani, il Consorzio per la legalità e lo sviluppo Trapanese, i Comuni di Paceco e Partanna e l'Associazione Libera, la volontà di fare nascere una nuova Cooperativa Sociale per l'utilizzazione dei terreni confiscati alla mafia nel territorio della Provincia di Trapani al fine di creare opportunità di lavoro per giovani disoccupati e soggetti svantaggiati residenti in via prioritaria nei suddetti Comuni;

RITENUTO, pertanto, che questo Ente in data 22.05.2012 ha aderito al suddetto Protocollo d'Intesa per l'assegnazione dei terreni in questione ad una Cooperativa Sociale che si sarebbe costituita a seguito di apposito bando pubblico;

ATTESO, infatti, che il Consorzio per la legalità e lo sviluppo Trapanese ha pubblicato l'avviso con l'invito a manifestare interesse entro il 24.01.2013 a partecipare alla selezione dei soci lavoratori della costituenda cooperativa sociale per la gestione dei beni immobili confiscati ad organizzazioni criminali siti in provincia di Trapani;

CHE in data 24.09.2014, in esito alla predetta selezione tra i candidati partecipanti al bando, si è costituita la Cooperativa Sociale Onlus Rita Atria-Libera Terra con sede in Castelvetro nella Via Frà Serafino Mannone n.126, P.I.02355110812;

RILEVATO, quindi, che occorre approvare lo schema di comodato con il quale assegnare alla Cooperativa Rita Atria-Libera Terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, la gestione dei beni ivi elencati;

CHE a seguito della sottoscrizione del predetto atto, a mezzo del quale verranno disciplinati i reciproci rapporti tra le parti, si procederà alla consegna dei prefati immobili alla Cooperativa concessionaria per l'uso consentito e con le prescrizioni stabilite;

CONSIDERATO che ai soci della nuova Cooperativa saranno affidati principalmente terreni a vocazione agricola (nello specifico uliveti di qualità Nocellara del Belice) per renderli nuovamente produttivi, valorizzandone le tipicità territoriali, a dispetto degli incendi verificatisi che ne avevano compromesso il rendimento;

CHE rappresenta un segnale di autentica speranza, alimentato dalla memoria della giovane testimone di giustizia alla quale la Cooperativa è dedicata, che dai beni sottratti alla gestione mafiosa scaturisca una concreta opportunità di lavoro pulito;

VISTO il provvedimento dirigenziale n.868 del 18.09.2014 con il quale il Dirigente del III Settore delega le proprie funzioni e mansioni ai Responsabili di Servizio, ciascuno per le competenze assegnate all'atto del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

APPROVARE lo schema del comodato d'uso, che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento in gestione alla Cooperativa Sociale Onlus Rita Atria-Libera Terra di Trapani, corrente in Castelvetro nella Via Frà Serafino Mannone n.126, degli immobili confiscati alla criminalità mafiosa elencati nel suddetto atto, in conformità al Protocollo d'Intesa del 22.05.2012 citato in premessa;

RICONOSCERE che, nel caso di specie, l'utilizzo per finalità sociali dei beni confiscati alle organizzazioni criminali è particolarmente significativo perché, sull'esempio della testimone di giustizia alla cui memoria è dedicata la Cooperativa all'uopo costituitasi, l'affidamento ai soci stessi dell'attività di ripresa e di valorizzazione della produzione tipica dei terreni agricoli confiscati rappresenta un autentico segnale di ribellione all'influenza mafiosa e di speranza per quei giovani disoccupati e svantaggiati che avranno l'opportunità di poter contare concretamente su un lavoro sottratto alle logiche illecite;

DEMANDARE al competente Responsabile del 5° Servizio del III Settore, delegata con il summenzionato provvedimento dirigenziale n.868/2014, l'adozione degli atti gestionali conseguenti.

Espresso in sede di Consiglio Comunale
dalla Commissione Urbanistica
L. R. n. 44/91.

COMUNE DI CASTELVETRANO
Contratto di Comodato d'uso

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____ in Castelvetro presso il Palazzo Municipale tra il Responsabile del 5° Servizio del III Settore Uffici Tecnici dell'Ente, delegata con provvedimento dirigenziale n.868 del 18.09.2014 nella persona della dott.Margherita Giambalvo, nata a S.Margherita di Belice (AG) il 21.05.1962 e domiciliata per la carica in Castelvetro, in nome e per conto di questo Comune, e la Società Cooperativa Sociale Onlus Rita Atria-Libera Terra, corrente in Castelvetro nella Via Frà Scrafino Mammone n.126 P.I.02555110812 e REA TP- 179941, legalmente rappresentata da Valentina Squadrito, nata a Palermo il 09.05.1982 e residente in Santa Ninfa (TP) nella Via Ernesto Basile n.6 C.F.SQDVNT82E49G273T, nella qualità di Presidente della Cooperativa medesima,

PREMESSO CHE

- in conformità allo spirito del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni e alle prescrizioni del decreto di destinazione, che prevedono un utilizzo per finalità sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata, nonché per l'alto valore simbolico che rappresenta nell'area in esame il pieno utilizzo di tutti i beni confiscati alla mafia, la Prefettura di Trapani si è resa promotrice del protocollo Libera-Terra Trapani con la finalità del riutilizzo dei beni confiscati nella provincia di Trapani;
- l'Amministrazione Comunale di Castelvetro, nell'ambito del progetto Libera-Terra Trapani, ha condiviso con la Prefettura di Trapani, il Consorzio per la legalità e lo sviluppo Trapanese, i Comuni di Paceco e Partanna e l'Associazione Libera, la volontà di fare nascere una nuova Cooperativa Sociale per l'utilizzo dei terreni confiscati nel territorio della Provincia di Trapani, al fine di creare opportunità di lavoro per giovani disoccupati e soggetti svantaggiati residenti in via prioritaria nei suddetti Comuni.
- il Comune di Castelvetro in data 23.05.2012 aderiva al Protocollo d'Intesa Libera Terra Trapani, che prevede l'assegnazione dei terreni confiscati ad una Cooperativa Sociale costituita tramite bando pubblico;
- il Consorzio per la legalità e lo sviluppo Trapanese ha pubblicato un apposito avviso pubblico che scadeva il 24.01.2013 con l'invito a manifestare interesse per la partecipazione alla selezione dei soci lavoratori di una nuova cooperativa sociale che avrà in gestione beni immobili confiscati ad organizzazioni criminali siti in provincia di Trapani;
- in data 24.09.2014, a seguito della selezione dei candidati del suddetto bando, si è costituita la Cooperativa Sociale Rita Atria Libera Terra;
- il Comune di Castelvetro intende assegnare alla Cooperativa Rita Atria Libera Terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, la gestione dei terreni confiscati e delle strutture su di essi insistenti,

Tutto ciò premesso tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Castelvetro, che in seguito verrà denominato "concedente", concede in comodato gratuito alla Cooperativa Sociale Rita Atria-Libera Terra, che in seguito verrà denominata "concessionario", che accetta, i terreni e i beni immobili in essi ubicati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e di seguito denominati "bene", costituiti da circa 51,75 ettari di terreno agricolo ubicati nel territorio di Castelvetro e come di seguito indicati:

Foglio	Particella	Estensione (ha)	Località
77	28	0,87	Seggio Torre
77	29	1,49	Seggio Torre
77	30	6,90	Seggio Torre
77	31	2,88	Seggio Torre
77	32	Ente Urbano e F.R.	Seggio Torre
77	33	0,12	Seggio Torre
77	67	2,35	Seggio Torre
77	74	5,53	Seggio Torre
77	75	1,69	Seggio Torre
77	111	3,39	Seggio Torre
121	3	0,69	Canalotto
121	4	4,86	Canalotto
121	9	4,62	Canalotto
121	10	2,46	Canalotto
121	11	F.R.	Canalotto
121	11 sub 1	F.R.	Canalotto
121	11 sub 2	F.R.	Canalotto
121	12	F.R.	Canalotto
121	13	1,37	Canalotto
121	60	F.R.	Canalotto
121	113	11,83	Canalotto
121	114	0,09	Canalotto
121	115	0,43	Canalotto
121	117	0,01	Canalotto
121	118	0,01	Canalotto

I fabbricati, e le relative pertinenze, oggetto di ristrutturazione in corso o di progetti e finanziamenti richiesti dal Comune di Castelvetrano (corpi di fabbrica principali dei fondi di contrada Seggio Torre e di contrada Canalotto), ancorché facenti parte del presente contratto saranno consegnati alla Cooperativa solo a seguito dell'ultimazione delle opere.

Il Comune di Castelvetrano, titolare dei diritti all'aiuto comunitario relativi ai terreni oggetto del presente contratto distinti come di seguito:

n. 33 titoli ordinari del valore unitario di Euro 423,28 dal n. 000010399951 al 000010399983

n. 10 titoli ordinari del valore unitario di Euro 343,69 dal n. 000010399993 al 000010400002

n. 7 titoli ordinari del valore unitario di Euro 343,69 dal n. 000010400012 al 000010400018

n. 1 titolo ordinario del valore unitario di Euro 169,31 n. 000012999539,

presta il proprio consenso affinché, unitamente al terreno siano trasferiti al concessionario i corrispondenti diritti all'aiuto, così come previsti dall'art.20 del Reg.UE n. 639/2014 e con le modalità di cui al Reg. 641/2014 art. 4 che integrano ed attuano il Regolamento UE n. 1307/2013.

ART. 2 - ATTIVITA'

Il Concessionario si impegna a utilizzare i beni concessi con il presente atto mediante conservazione e miglioramento delle risorse agricole del luogo per l'attivazione di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità finalizzate anche allo svolgimento di attività agrituristiche; tali attività verranno svolte dal concessionario attraverso la sua struttura e sotto la propria diretta responsabilità.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad usare i beni concessi per i soli fini di cui all'articolo precedente, con ogni cura e da buon padre di famiglia, astenendosi dal recare danni e deterioramenti ai fondi, ai fabbricati ivi insistenti, ai manufatti ed alle piantagioni, che sono da mantenere liberi da cose e da strutture non attinenti l'attività agricola o agrituristica. In particolare il concessionario si impegna a vigilare affinché non siano create nuove servitù passive, non vengano alterati e danneggiati i confini, i diritti di genere ed informare il concedente di qualunque atto o fatto che turbi lo stato del possesso.

Il concessionario manleva il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dei beni concessi, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento danni.

Il concessionario si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per coprire contro i danni i beni concessi.

Il concessionario si impegna a rispettare le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro.

Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso per le spese ordinarie o/o straordinarie sostenute per servirsi o per conservare i beni concessi.

Il concessionario si obbliga a trasmettere l'elenco del personale impiegato per l'espletamento delle attività previste nella presente concessione, alla Prefettura di Trapani.

Il concessionario si obbliga altresì a trasmettere al concedente con cadenza annuale una relazione dell'attività svolta

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi o qualora il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari dell'Ente la concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione.

La concessione in ogni caso sarà revocata e il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, nei seguenti casi:

- a) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni.
- b) qualora il concessionario ceda il contratto a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente.
- c) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a intrattenere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.
- d) in qualunque caso le informazioni acquisite dal Prefetto facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso sul concessionario.

ART 4 – PARTECIPAZIONE A BANDI ED IRREVOCABILITA' DELLA CONCESSIONE

Per effetto del presente contratto tutte le spese inerenti alla coltivazione, alla estirpazione, alla manutenzione, al reimpianto e quant'altro connesso al godimento degli immobili sono e rimangono ad esclusivo carico del concessionario il quale, distintamente ed autonomamente, è autorizzato a presentare, a norma delle vigenti leggi regionali, statali, comunitarie, etc. agli uffici competenti tutte quelle istanze dirette ad ottenere le agevolazioni previste (fiscali, contributive, finanziarie, calamitose, etc.) relative al reimpianto dei terreni ed a tutte le opere scaturenti dalla moderna

tecnica agraria e connesse al migliore sfruttamento dei terreni, degli impianti e delle macchine. Il Concessionario è altresì autorizzato dal Concedente a dare incarico a tecnici di sua fiducia per lo svolgimento delle superiori attività, nonché a riscuotere dagli Enti solventi tutte quelle somme, a qualsiasi titolo, a Esso spettanti per i citati miglioramenti fondiari e agrari, Reg. Comunitari, etc. ed a rilasciare agli Enti solventi quietanze a saldo.

Il Concessionario pertanto potrà accedere, previa semplice informazione al Concedente, direttamente a contributi e/o finanziamenti pubblici e/o privati tramite bandi finalizzati alla realizzazione di progetti da attuarsi sui beni concessi a patto che tali progetti non vadano in contrasto con le attività previste dal presente contratto.

Durante il periodo di impegno finalizzato all'espletamento dei vincoli assunti per l'ottenimento di finanziamenti pubblici e/o privati la presente concessione sarà irrevocabile in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del Codice Civile.

ART. 5 - DURATA

La durata della presente concessione è fissata in anni 25, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Qualora il Concessionario intendesse proseguire la gestione dei beni concessi oltre la data di scadenza del presente contratto, dovrà richiedere il rinnovo della concessione con lettera raccomandata da inviarsi al Comune almeno 6 mesi prima della scadenza prevista.

La presente convenzione cessa di avere efficacia altresì nel momento in cui il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del Decreto Legislativo n.159/2011, la presente assegnazione.

ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il concessionario di concedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo), anche solo parzialmente, i beni oggetto del presente comodato, o di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto senza atto di assenso del concedente. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 c.c. oltre al risarcimento del danno.

ART. 7 - RESTITUZIONE DELLA COSA

Cessato il periodo di concessione il Concedente riacquisterà la totale disponibilità dei beni concessi, che dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione.

ART. 8 - MIGLIORIE

Il concedente non dovrà corrispondere compensi o indennità di sorta al concessionario per eventuali addizioni o migliorie apportate, a qualsiasi titolo, sui beni concessi. Il comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato. Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso per le spese ordinarie e/o straordinarie, sostenute per servirsi dei beni concessi, ivi comprese quelle per le eventuali utenze necessarie alla gestione dei locali; sono a carico del concessionario anche le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, ivi compresa la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di corrente manutenzione.

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese di registrazione e altro del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata sono a totale carico del concessionario.

La Cooperativa in quanto ONLUS è esentata dall'imposta di bollo ai sensi del D.Lgs 460/97.

ART.10 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito tra le parti, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di comodato.

Letto, approvato e sottoscritto,

L'Amministrazione Concedente

Il Concessionario

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, gli articoli n. 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9).

Letto, approvato e sottoscritto Castelvetro, il

L'Amministrazione Concedente

Il Concessionario

.....

.....

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno Ventiquattro Settembre Millequattordici.

In Marsala e nel mio Studio, sito nella Via G. Amendola N. 7.

Innanz' a me **SALVATORE LOMBARDO**, Notaio in Marsala, iscritto nel Ruolo dei Giuristi notariali ricetti di Trapani e Marsala,

SONO PRESENTI

- **SQUADRITO VALENTINA**, agronomo, nata a Palermo (PA) il 9 Maggio 1982 e residente a Santa Ninfa (TP), nella Via E. Basile n. 6, C.F.: SQD VNT 82649 0273 T.

- **AIELLO LEONARDO**, bracciante agricolo, nato a Marete del Vallo (TP) il 9 Gennaio 1982 e residente a Partanna (TP) nella Via S. Plescia n. 23, C.F.: LLA LFD 82A07 F061 L.

- **LIPARI ANDREA**, disoccupato, nato a Castelvetro (TP) il 20 Maggio 1988 ed ivi residente nella Via Rocco Ghisleri n. 2, C.F.: LFR NDR 88820 0288 X.

- **CIARAVOLO ANTONINO**, disoccupato, nato a Salemi (TP) il 20 Ottobre 1969 e residente in Paceco (TP) nella Via Dante n. 26, C.F.: CRV NDM 69820 8300 L.

- **MANCUSO SEBASTIANO**, disoccupato, nato a Salemi (TP) il 20 Novembre 1984 e residente a Calatofini - Segesta (TP) nella Via Immacolata, n. 98, C.F.: MNC 88V 84820 8700 S.

Della identità personale dei suddetti, tutti cittadini italiani, io Notaio sono certo.

I medesimi mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale stipulano convengono e dichiarano quanto appresso:

E' costituita una essi componenti una società cooperativa sociale Onlus, denominata "RITA ATRIA LIBERA TERRA - Società Cooperativa Sociale ONLUS".

La società ha sede in Castelvetro.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e senza che il cambiamento dello stesso nell'ambito del medesimo Comune comporti modifica al quest'atto e dello statuto, i componenti mi dichiarano che l'indirizzo attuale della società è posto in Castelvetro, nella Via Prà Serafino Manasse N. 126.

Per quanto riguarda l'oggetto, la durata, gli organi sociali, la rappresentanza della società e tutte quant'altre richieste dalla legge, i componenti fanno riferimento allo statuto che previa lettura da me loro datata e loro approvazione si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2014.

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge.

Ogni componente sottoscrive una quota di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Il capitale sociale iniziale della società ammonta a EURO 15.000,00 (quindicimila/00).

I componenti:

1) deliberano -

a) che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione costituito da tre membri;

b) che il consiglio di amministrazione duri in carica sino al sino al 31 dicembre 2016

2) ne nominano componenti i componenti Squadrino Valentina, Aiello Leonardo e

Lipari Andrea.

I suddetti Squadrito Valentina, Aiello Leonardo e Lipari Andrea che, riuniti in consiglio nominano:

Presidente: Squadrito Valentina, Vice Presidente: Aiello Leonardo.

I comparanti Squadrito Valentina, Aiello Leonardo e Lipari Andrea accettano le cariche a. indicata e dichiarano che a loro carico non sussistono alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'Art. 2382 del C.C.

I comparanti danno mandato alla signora Squadrito Valentina, Presidente del Consiglio di Amministrazione, di apportare al presente atto ed all'allegato statuto, tutte le eventuali modifiche, aggiunte, soppressioni che saranno richieste dalle competenti autorità in sede di deposito presso il registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e nell'elbo delle Cooperative.

Le spese del presente atto e quelle ad esso connettive, che ammontano a Euro 1.000 circa, sono a carico della società.

Quest'

atto con l'allegato è stato da me letto ed approvato dai comparanti che lo hanno approvato.

Dattiloscritto, sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia in un foglio del quale occupa tre facciate e quanto della quarta sin qui.

Si sottoscrive alle ore diciotto e minuti trenta

F.to SQUADRITO VALENTINA

F.to AIELLO LEONARDO

F.to LIPARI ANDREA

F.to CIARAVOLO ANTONINO

F.to MANCUSO SEBASTIANO

F.to Notaio SALVATORE LOMBARDO